

Prot. n. 127596 del 30/10/2024

OGGETTO: Comunicazione di cui alla Legge 7 ottobre 2024, n 143 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2024 n. 113.

A TUTTI I LAVORATORI DEL COMPARTO

La Legge 7 ottobre 2024, n 143 ha convertito in legge con modifica il decreto-legge 9 agosto 2024 n. 113. All' art. 2 sono stati inseriti i seguenti:

« Art. 2-bis. – (*Disposizioni in materia di benefici corrisposti ai lavoratori dipendenti*) –
1. Nelle more dell'introduzione del regime fiscale sostitutivo previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 2.4), della legge 9 agosto 2023, n. 111, per l'anno 2024 è erogata un'indennità, di importo pari a 100 euro, ai lavoratori dipendenti per i quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) il lavoratore ha un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
b) il lavoratore ha il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, oppure ha almeno un figlio che si trova in tali condizioni e per il quale sussistano anche le circostanze previste dall'articolo 12, comma 1, lettera c), decimo periodo, dello stesso testo unico delle imposte sui redditi;
c) l'imposta linda determinata sui redditi di cui all'articolo 49 del citato testo unico delle imposte sui redditi, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo, percepiti dal lavoratore, è di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi.

L'indennità è concessa a tutti i lavoratori per i quali sussistano, congiuntamente, le seguenti condizioni:

- abbiano un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
- abbiano il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, e almeno un figlio (anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato) entrambi fiscalmente a carico oppure abbiano almeno un figlio, fiscalmente a carico, in assenza dell'altro genitore o con l'altro genitore che non abbia riconosciuto il figlio nato fuori dal matrimonio o abbiano figli adottivi, affidati o affiliati in via esclusiva (c.d. nucleo monogenitoriale). Diversamente, nelle ipotesi in cui il figlio fiscalmente a carico abbia due genitori, che lo abbiano riconosciuto, l'indennità non spetta al lavoratore che convive con l'altro genitore in un rapporto affettivo stabile, con o

- senza formalizzazione all'anagrafe comunale, o che vive insieme al figlio a carico da solo o con un terza persona ed è separato dall'altro genitore;
- abbiano un' imposta linda calcolata sui redditi da lavoro dipendente (con esclusione di pensioni e di assegni a esse equiparati) d'importo superiore a quello delle relative detrazioni spettanti.

Si precisa che, ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) si considerano fiscalmente a carico i familiari che possiedono un reddito complessivo non superioso a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili , o 4.000 euro per i figli di età non superiore a ventiquattro anni.

Il sostituto d'imposta eroga, **su richiesta del lavoratore**, l'indennità di € 100,00, **rapportandola al periodo di lavoro**, unitamente alla tredicesima mensilità.

Successivamente all'erogazione, il sostituto d'imposta **verifica – in sede di conguaglio** – la spettanza dell'indennità e, qualora la stessa non risulti spettante, **provvede al recupero** del relativo importo.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente circolare si fa richiamo a quanto disposto dall'art. 2-bis D.L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143 e al contenuto della circolare dell'Agenzia delle Entrate n.19/E del 10 ottobre 2024.

I dipendenti che rientrano nelle condizioni sopra citate possono richiedere l'indennità in argomento compilando l'allegata autodichiarazione e trasmettendola debitamente firmata, unitamente ad un idoneo documento di riconoscimento, in formato pdf al seguente indirizzo e-mail:persecon.foreste@regione.sicilia.it

L'ufficio si riserva di effettuare controlli a campione (ai sensi degli artt. 46, 47e 71 del D.P.R. 445/2000)

La presente viene trasmessa a tutti i dipendenti del comparto e corredata della modulistica per la richiesta dell'indennità, viene trasmessa al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti del Comando Corpo Forestale della Regione Siciliana, ai fini della pubblicazione tra le circolari e nella sezione AREA TEMATICA “AREA RISERVATA AL PERSONALE REGIONALE”, sottosezione “Modulistica dei servizi di trattamento economico del personale” raggiungibile al seguente link:<https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-territorio-ambiente/comando-corpo-forestale-regione-siciliana/modulistica-gestione-economica>

Il Dirigente ad interim del Servizio 2

IL DIRIGENTE GENERALE

(Tommaso Granata)
F.to

(Giuseppe Battaglia)
F.to